numero 1/2025

ISSN 3035-1839
DOI: 10.69099/RCBI-2025-1-03-A81

costituzionalismo britannico e irlandese

Recensioni e segnalazioni bibliografiche

Recensione a R. Walsh Property Rights and Social Justice. Progressive Property in Action, Cambridge University Press, 2021

Michele Loforese
Dottorando di ricerca, in Diritti, istituzioni e garanzie nelle società in transizione, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

costituzionalismo britannico e irlandese

numero 1/2025

Recensione a R. Walsh Property Rights and Social Justice. Progressive Property in Action, Cambridge University Press, 2021

di Michele Loforese*

Abstract (Ita): La recensione della monografia, scritta da Rachel Walsh, «Property rights and social justice. Progressive property in action», si pone l'obiettivo di analizzare l'evoluzione della tutela costituzionale della proprietà privata, nell'ordinamento giuridico irlandese, attraverso le lenti della proprietà progressiva che, a livello teorico, trova la sua genesi nella riflessione giuridica della dottrina statunitense. Il volume fornisce una panoramica dettagliata e completa della casistica, che viene analizzata, al fine di comprendere se le Corti irlandesi siano state influenzate, o meno, dai valori della proprietà progressiva.

Abstract (Eng): The review of the monograph, written by Rachel Walsh, «Property rights and social justice. Progressive property in action», aims to analyze the evolution of the constitutional protection of property rights in the Irish legal system through the lens of progressive property, which, at a theoretical level, finds its genesis in the legal reflection of the American doctrine. The book provides a detailed and comprehensive overview of the case law that is analyzed to understand whether the Irish courts have been influenced by the values of progressive property.

Parole chiave: Giustizia sociale; Bene comune; Teoria della proprietà progressiva

Keywords: Social justice; Common good; Progressive property theory

«Property Rights and Social Justice. Progressive Property in Action» è un'opera che si pone un duplice obiettivo: in primo luogo, arricchire gli studi e le ricerche sui diritti costituzionali di proprietà; in secondo luogo, contribuire all'analisi della teoria della proprietà. Scritto dalla giurista Rachael Walsh, il libro che si intende recensire con il presente contributo, rappresenta una indagine sulla *progressive property in action* nel contesto ordinamentale irlandese: l'unico, nel panorama variegato della *Common Law*, che condiziona la regolamentazione dei diritti di proprietà alla garanzia, da parte dello Stato, della giustizia sociale. L'*incipit* dell'opera pone il lettore dinnanzi all'evidenza che il dibattito scientifico, inerente ai profili giuridici della proprietà, abbia focalizzato la propria attenzione sui concetti di *aspetto* e *funzione* sociale della stessa. Richiamando la classificazione della studiosa statunitense Jane B. Baron, l'autrice pone l'accento sulla distinzione tra i *progressive property theorists* e gli *information theorists* evidenziando come, a partire da questa bipolarizzazione, sia necessario un rinnovamento nella analisi dottrinale.
In altri termini, Walsh manifesta l'esigenza di indagare la storicizzazione della tutela dei diritti di proprietà alla luce delle evoluzioni del contesto giuridico, politico e culturale in cui si attuano le garanzie costituzionali, puntualizzando che: «*Fresh doctrinal analysis has the potential to uncover spaces and levers within property law systems for realising progressive ends. It can also highlight aspects of progressive property theory that may prove difficult to implement in practice. These insights from doctrine can in turn guide the progressive property research agenda*»[1]. Rispondendo al bisogno di questa spinta rinnovatrice, quello irlandese diviene un caso da studiare per comprendere come, mediante la *viva vox constitutionis,* possano essere conciliate (*ergo* media-

* Dottorando di ricerca, in Diritti, istituzioni e garanzie nelle società in transizione, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

[1] R. Walsh, *Property Rights and Social Justice. Progressive Property in Action*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021, p. 11.

te) le esigenze di tutela dei diritti di proprietà con quelle di giustizia sociale e bene comune.

Nel primo capitolo, infatti, dopo essersi soffermata sulle finalità della monografia, la studiosa irlandese analizza le disposizioni che informano il diritto di proprietà degli individui nella Costituzione del 1937. In particolar modo, si sofferma sul secondo comma del terzo paragrafo dell'art. 40 che garantisce la tutela dei *Personal Rights* (tra cui i *property rights* di ogni cittadino) dagli *unjust attack*[2]. Poi, passando in rassegna tutte le disposizioni dell'art. 43, osserva che gli ultimi due commi manifestano delle chiare sfumature di *progressive property* nella misura in cui la tutela dei diritti costituzionali di proprietà viene delimitata dai principi di *social justice*[3] nonché dalle esigenze di *common good*[4]. Allo stesso tempo, dopo aver delineato gli aspetti tipici dell'organizzazione costituzionale nell'ordinamento giuridico irlandese, la studiosa si sofferma sull'art. 26, che disciplina il *referral for abstract review,* al fine di mettere in risalto come quattro delle quindici decisioni, che la Corte Suprema ha assunto sulla base di questa norma, inerivano la tutela costituzionale del diritto di proprietà[5].

L'indagine prosegue attraverso un *focus* sulle teorie che si ascrivono alla scuola di pensiero della proprietà progressiva. In particolar modo, il secondo capitolo mira a ricostruire i contributi che, nella riflessione giuridica, si sono sviluppati a partire dal 2009, anno in cui è avvenuta, negli Stati Uniti, la pubblicazione di «*A Statement of Progressive Property*»[6]. Scritta da Gregory S. Alexander, Eduardo M. Peñalver, Laura S. Underkuffler (professori della *Cornell Law School*) e Joseph W. Singer (professore presso la *Harvard Law School*), la «dichiarazione della proprietà progressiva» si fonda sul riconoscimento di una pluralità di valori[7] che, dando contenuto al diritto di proprietà, concorrono nel facilitare la partecipazione alla vita sociale e politica degli individui. Infatti, come osserva puntualmente la costituzionalista irlandese, in questo modo si plasma un «*democratic model*» atto a «*reflects and builds upon property theory that connects private ownership with the health of a democratic society, in particular the proper functioning of political processes*»[8]. Ricostruendo la complessità del dibattito acc-

[2] L'art. 40.3.2° della Cost. irlandese recita: «The State shall, in particular, by its laws protect as best it may from *unjust attack* and, in the case of injustice done, vindicate the life, person, good name, and *property rights* of every citizen» (corsivo dello scrivente).

[3] L'art. 43.2.1° della Cost. irlandese recita: «The State recognises, however, that the exercise of the rights mentioned in the foregoing provisions of this Article ought, in civil society, to be *regulated by the principles of social justice*» (corsivo dello scrivente).

[4] L'art. 43.2.2° della Cost. Irlandese recita: «The State, accordingly, may as occasion requires delimit by law the exercise of the said rights with a view to reconciling their exercise with the *exigencies of the common good*» (corsivo dello scrivente).

[5] Il riferimento è ai seguenti casi: *Re Article 26 and the Housing (Private Rented Dwellings) Bill 1981*, *Re Article 26 and the Employment Equality Bill 1996*, *Re Article 26 and Part V of the Planning and Development Bill 1999* ed infine *Re Article 26 and the Health (Amendment) (No. 2) Bill 2004.*

[6] G. S. Alexander, E. M. Peñalver, L.S. Underkuffler, J. W. Singer, *A Statement of Progressive Property*, in *Cornell Law Faculty Publications*, vol. 11, 2009, pp. 743-744.

[7] G. S. Alexander et al., *op. cit.,* p. 743. Il riferimento è, nello specifico, al par. 2.2: «*Values promoted by property include life and human* flourishing*, the protection of physical security, the ability to acquire knowledge and make choices, and the freedom to live one's life on one's own terms. They also include wealth, happiness, and other aspects of individual and social well-being*».

[8] R. Walsh, o*p. cit.,* p. 30.

ademico sulla *progressive property*, Walsh non perde occasione per sottolineare come, in antitesi con il costrutto di Jeremy Bentham[9], la stessa sia finalizzata a rispondere al predominio dell'economia sugli istituti della proprietà. In egual misura emerge un legame tra le riflessioni progressive sulla proprietà e lo sviluppo della personalità a partire dal pensiero hegeliano. Il secondo capitolo si conclude evidenziando come l'influenza del diritto naturale, unitamente al legame che John Locke individua tra il lavoro e la proprietà, continua ad essere rilevante nelle elaborazioni dottrinali.
Il terzo capitolo illustra il contesto storico in cui sono state adottate le clausole sulla proprietà nella Costituzione irlandese del 1937, allo scopo di fornire al lettore le giuste lenti per poter comprendere il dualismo che caratterizza la stessa. Infatti, come osservato poc'anzi, la Costituzione irlandese non si limita a riconoscere la proprietà privata in quanto istituto (ex art. 43), ma estende la tutela anche ai c.d. *individual property rights* (ex art. 40, par. 3, secondo comma). L'autrice, quindi, ricostruendo in chiave diacronica le vicende giuridiche intercorse tra la seconda metà del XIX Secolo e gli anni '30 del Novecento, mette in luce le evoluzioni che hanno riguardato l'estensione del riconoscimento dei diritti di proprietà e delle relative tutele.
Ergo, un ruolo rilevante in questa evoluzione è stato assunto dalle varie legislazioni che hanno dato luogo alla riforma agraria[10]. Quest'ultima, come osserva Walsh: «*This laid the foundations for a complex Irish attitude to private ownership embracing both private ownership as a means of ensuring individual material security and State intervention to secure social justice*»[11]. Nelle more della riforma agraria, all'esito della guerra di indipendenza, venne adottata la Costituzione dello Stato Libero d'Irlanda. La Carta fondamentale del 1922, però, nulla diceva circa lo *status* e la natura dei diritti di proprietà privata. Così facendo si manifestava l'esigenza di garantire gli accordi assunti con l'Inghilterra per non pregiudicare l'indipendenza politica dell'*Irish Free State.* Infatti, durante i lavori che hanno portato alla approvazione della Costituzione del 1922, delle tre clausole alternative sulla proprietà privata, elaborate dal Comitato di redazione, quella scelta dal Governo Provvisorio irlandese fu respinta dall'Esecutivo britannico.
Tre lustri dopo, l'approvazione della nuova Costituzione, voluta da Éamon de Valera, esprimendo quel dualismo di cui si è fatto cenno in precedenza, sintetizzava una duplice influenza: da un lato l'ispirazione *whig* dell'allora *President of Executive Council*; dall'altro l'influsso del pensiero cattolico sulla proprietà privata[12]. Nel terzo capitolo, l'analisi prosegue attraverso un *excursus,* della giurisprudenza irlandese, circa la doppia protezione che la Costituzione repubblicana garantisce alla proprietà. In definitiva, concludendo la disamina diacronica, l'autrice osserva come l'approccio adottato nella Costituzione del 1937 sia:

[9] Per comprendere la concezione che la proprietà assume nella riflessione elaborata dal padre dell'utilitarismo, si rimanda alla lettura di J. Bentham, *Theory of Legislation*, London, Trübner & Company, 1871, pp. 111, 158-197.
[10] Al fine di comprendere la rilevanza che la questione agraria ha assunto nella seconda metà dell'Ottocento in Irlanda, si consiglia la lettura di J. S. Mill, *England and Ireland*, London, Longmans, Green, Reader and Dyer, 1868. Si legga altresì E. F. Biagini, *Storia dell'Irlanda dal 1845 a oggi*, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 63-66, 87-100, 111-116.
[11] R. Walsh, *op. cit.*, p. 52.
[12] In riferimento all'influenza del pensiero cattolico sulla proprietà privata nel processo costituente irlandese del 1934-1937, si consiglia la lettura di T. Rimoldi, *Stato e Chiesa in Irlanda. 1914 – 2014*, Bologna, il Mulino, 2023, pp. 225-228.

«[...] *a hybrid property ideology driven by a liberal, common law understanding of ownership layered with an openness to State intervention for socially just public purposes*»[13].

La riflessione, dunque, giunge al quarto capitolo ove viene messa in risalto l'interazione tra i due rami del diritto, quello pubblicistico e quello privatistico, nella tutela della proprietà. Quest'ultima, infatti, in virtù dell'interdipendenza di cui si è appena fatto cenno, è stata definita, in via giurisprudenziale, quale «*bundle of right*»[14]. Nel diritto costituzionale irlandese, però, alla metafora della proprietà intesa come un "fascio di diritti" si affianca un'ulteriore concezione, quella della *property as things.* Walsh, a tal proposito, richiama le definizioni elaborate da Mulzer e Lametti per poi analizzare come le Corti irlandesi hanno riconosciuto una protezione costituzionale non solo alla proprietà di beni materiali ma anche a quella dei beni immateriali (tra cui le azioni ed i diritti di proprietà intellettuale). *Post hoc, ergo propter hoc,* questi ultimi, integrano quello che l'autrice ha ribattezzato come il "nucleo" delle garanzie costituzionali della proprietà. Nucleo che, nel divenire del diritto, viene distinto dalla *property's periphery.*

Nel prosieguo dell'indagine, attraverso uno studio della casistica, la giurista irlandese si concentra sulle scelte giurisprudenziali che hanno portato alla c.d. *dual protection*. Vale a dire ad una tutela a livello costituzionale che, non solo viene riconosciuta ai diritti di proprietà, bensì si estende ad altre situazioni giuridiche soggettive ritenute meritevoli di tutela. In maniera emblematica, ciò si riscontra nel caso *Re Article 26 and the Health (Amendment) (No 2 Bill) 2004.* Questa tendenza, ad avviso di Walsh, potrebbe impattare non solo sulla peculiare sistematica della Costituzione del 1937 ma anche sulle scelte che, nella risoluzione dei conflitti, le Corti assumono.

Concludendo il quarto capitolo, l'autrice evidenzia come la concezione dei diritti costituzionali di proprietà, in Irlanda, sia fortemente influenzata da un *political conservativism* che collide con la già menzionata impostazione progressiva dell'art. 43. Nella specie, si ritiene interessante osservare come l'Esecutivo abbia ritenuto giuridicamente vincolanti, in più occasioni, i pareri emessi dall'*Attorney General* nell'esercizio delle funzioni a questi demandate ex art. 30 dalla Costituzione dell'*Éire*. Pareri, ovvero consulenze, che in dottrina, invece, non sono ritenute giuridicamente vincolanti. Ciò porta Walsh ad affermare che i «*political actors may genuinely misunderstand or be unaware of the overall tenor of Irish constitutional property law as developed by judges, and as a result may misconceive the constitutional property clauses as significant barriers to social and economic reforms*»[15]. Tendenza, quest'ultima, che viene condivisa da altri studiosi della *progressive property.*

Il quinto capitolo, intitolato: «*Standards of Review and the Form of Constitutional Property Rights*», si apre con l'individuazione dei principi, nonché delle tecniche ermeneutiche, cui le Corti irlandesi fanno ricorso per valutare la legittimità costituzionale di una restrizione dell'esercizio dei diritti di proprietà. Tra questi, Walsh annovera i principi di proporzionalità e di razionalità unitamente ad un *text-based approach.* Nella casistica, però, non emergono dei criteri in base ai quali debba essere applicato l'uno piuttosto che l'altro. In questo senso, la costituzionalista irlandese osserva: «*This creates scope for judges to choose the standard*

[13] R. Walsh, *op. cit.*, p. 75.
[14] Alla locuzione «*bundle of rights*» *ha* fatto ricorso Kenny J, interpretando l'art. 43 Cost. Irlandese, nel caso *Central Dublin* Development *Association v. The Attorney General.*
[15] R. Walsh, *op. cit.*, p. 102..

that they wish to apply based on the extent to which they feel the legislature's judgment is owed respect, without justifying such deference»[16].
Secondo la giurisprudenza irlandese sia il *proportionality principle* che il *rationality test* sono funzionali a vagliare la costituzionalità delle previsioni legislative che violano gli *individual property rights* sanciti dall'art. 40.3.2°. Al principio di proporzionalità, ad esempio, fa ricorso la Corte Suprema (nel caso *Re article 26 and Part V of the Planning and Development Bill* 1999) per valutare la costituzionalità di una restrizione all'esercizio dei diritti individuali di proprietà. Allo stesso tempo, nell'ambito del sindacato di costituzionalità irlandese, le Corti hanno applicato il controllo di razionalità per vagliare la legittimità delle restrizioni disposte per ragioni di *public interest.*
L'autrice, però, analizzando ulteriormente la decisione che la Corte Suprema ha assunto in *Re Article 26 and the Health (Amendment) (No 2 Bill) 2004,* osserva che questo caso si distingue, rispetto a quelli citati in precedenza, per un *text-based approach.* Nella specie, il vaglio di costituzionalità del disegno di legge è avvenuto sulla base della conformità di quest'ultimo con i principi di giustizia sociale, con le delimitazioni dei diritti relative alle esigenze del bene comune e, in definitiva, con la valutazione di un attacco ingiusto ai diritti di proprietà. Così facendo, emerge un'interpretazione armoniosa degli articoli 40.3.2° e 43.2 da parte della Corte Suprema.
L'analisi del caso *Re Article 26 and the Health (Amendment) (No 2 Bill) 2004* continua ad essere centrale anche nel capitolo successivo, il sesto. Walsh non perde occasione per puntualizzare come, proprio in questo caso, la Corte Suprema abbia interpretato quale *unjust attack* le disposizioni del disegno di legge oggetto del *referral for abstract review* che, avendo un carattere retroattivo, interferivano con i diritti di proprietà già acquisiti. La riflessione, però, prosegue evidenziando come la retroattività sia solo uno dei potenziali elementi definitori ed interpretativi con cui i Tribunali irlandesi danno contenuto alla locuzione "attacco ingiusto".
Nell'incipit di questo capitolo, infatti, l'autrice, menzionando l'opinione che Mc Mahon, giudice della *High Court*, ha espresso nella causa *J & J Haire & Company Ltd v. Minister for Health,* osserva che nel concetto di *unjust attack* sono ricomprese anche la mancanza di procedure amministrative eque, l'irragionevolezza e l'irrazionalità, la discriminazione, nonché un *vulnus* di proporzionalità e la mancanza di un indennizzo. Nonostante ciò, l'analisi casistica condotta dalla studiosa irlandese, nel capitolo sesto, tende a mostrare come, in presenza di misure restrittive nei confronti dei diritti di proprietà, le Corti siano riluttanti nell'interpretare la disposizione di cui all'art. 40.3.2° in modo olistico. Siano riluttanti, in altri termini, ad abbracciare una *progressive property perspective.*
Il capitolo sette, intitolato: «*Security of Possession in a Progressive Constitutional Context*», analizza le applicazioni del *public purpose requirement* da parte della giurisprudenza irlandese nei contenziosi che hanno ad oggetto una privazione della proprietà, *ergo* non una semplice restrizione. La riflessione, dunque, prosegue attraverso una ricognizione dei casi in cui si è affermata la piena legittimità costituzionale delle norme con cui è avvenuta la redistribuzione fondiaria. Non si tratta, questo è doveroso precisarlo, solo dei casi che riguardano i *Land Purchase Acts* (il complesso di leggi attraverso cui ha avuto luogo la riform-

[16] R. Walsh, *op. cit.*, p. 113.

a agraria) ma ciò involge anche il *Planning and Development Bill* adottato nel 1999[17]. Allo stesso tempo, le Corti irlandesi hanno ritenuto costituzionalmente legittima l'acquisizione coattiva che ha comportato la privazione dei diritti di proprietà per il perseguimento delle finalità di rigenerazione urbana.
Accingendosi a concludere il settimo capitolo, Walsh prova ad indagare l'interazione tra il vincolo di destinazione ex art. 43.2 ed alcuni dei valori tipici della *progressive property theory*, nelle decisioni assunte dai tribunali irlandesi. Evidenzia, in questo modo, le difficoltà che le Corti hanno incontrato nell'interpretare i concetti di giustizia sociale e bene comune, limitandosi a riconoscere la legittimità delle privazioni dei diritti di proprietà, in virtù dell'interesse pubblico, quando impattavano sulla *security of possession*. Infatti, secondo l'autrice, la decisione assunta in *Re Article 26 and the Health (Amendment) (No 2 Bill) 2004*, rimane un caso isolato, pur essendo: «[...] *a potential doctrinal avenue for addressing progressive property concerns about deprivations, in particular about the impact on the political status and power of adversely affected individuals, the consequences for community integrity and connections, and the potential for disproportionate impact on particular groups*»[18].
Si giunge, così, al penultimo capitolo: l'ottavo. Da subito, leggendo l'introduzione, si può comprendere come l'autrice manifesta l'esigenza di indagare le compensazioni che possono essere previste a fronte di una lesione del diritto di proprietà. La previsione di un indennizzo, in altri termini, viene considerata come la *conditio sine qua non* per considerare costituzionalmente ammissibile una disposizione legislativa che vada a restringere l'esercizio di tale diritto. *A fortiori ratione* ciò si verifica in presenza di una privazione del diritto di proprietà. Se così non fosse verrebbe integrata l'ipotesi di *unjust attack* ex art. 40.3.2°. Si determina, in questo modo, una «*circular analysis* [...] *of compensation*»[19].
Sul piano formale, quindi, Walsh, osserva che il diritto all'indennizzo non viene tipicizzato in una clausola costituzionale. Di conseguenza, però, dovendo il legislatore disciplinare l'esercizio dei diritti di proprietà in conformità ai principi di giustizia sociale, nonché per garantire le esigenze del bene comune, quello irlandese resta un ordinamento ideale per dar luogo ad un *progressive approach to compensation.* Pertanto, la costituzionalista ricorre ancora una volta alla casistica al fine di evidenziare le interazioni tra le previsioni legislative sugli indennizzi e le garanzie costituzionali[20].
Dopo di che, provando ad indagare le finalità risarcitorie attraverso la prospettiva della *progressive property*, Walsh si limita a constatare che la giurisprudenza irlandese ha fatto ricorso, anche in questa circostanza, al principio di proporzionalità piuttosto che: «*in terms of fairness, or other 'progressive' ends such as human dignity, equal concern and respect, and human flourishing*»[21], riuscendo a garantire, in ogni caso, un ragionevole grado di protezione della *security of value* per i titolari dei diritti di proprietà.
L'opera, quindi, si conclude con il nono capitolo. Intitolato «*Learning from Progressive Property in Action*», l'explicit della monografia sembra manifestare un auspicio. In coerenza con lo sviluppo dell'intero studio, Rachael Walsh riflette sulle sfide che le disposizioni costituziona-

[17] Il riferimento è al caso *Re Article 26 and Part V of the Planning and Development Bill 1999.*
[18] R. Walsh, *op. cit.*, p. 195.
[19] R. Walsh, *op. cit.*, p. 223.
[20] Emblematici sono i casi *Central Dublin* Development *Association v. The* Attorney *General* e *Dreher v. Irish Land Commission*.
[21] R. Walsh, *op. cit.*, p. 225.

li, sino ad ora analizzate, possono rappresentare alla luce della *progressive property theory*. Sfide *pro futuro,* quindi. Sfide di carattere ermeneutico, nell'esperienza giuridica di un ordinamento, quello irlandese, in cui le Corti hanno sempre misconosciuto la loro competenza nello statuire la mediazione tra i diritti di proprietà e le garanzie costituzionali di giustizia sociale e bene comune.
In questo senso, volgendo uno sguardo alla casistica, sono rare le controversie in cui la giurisprudenza ha dichiarato l'incostituzionalità di una legislazione, frenando, di conseguenza, il *progressive change*. Viene rimesso, in questo modo, agli organi di indirizzo politico il compito di garantire un'effettiva applicazione delle disposizioni costituzionali attraverso la previsione di norme giuridiche, siano esse leggi o atti amministrativi. *Ergo,* i giudici, anche in presenza di un mandato costituzionale, manifestano delle resistenze nel dare un contenuto ermeneutico alle formule "principi di giustizia sociale" ed "esigenze di bene comune". In ogni caso, come rileva l'autrice, ciò manifesta una coerenza con l'evoluzione diacronica delle vicende costituzionali irlandesi che hanno portato ad una razionalizzazione della tutela dei diritti individuali della proprietà. Tutto questo consente a Rachael Walsh di affermare che: «*The Constitution set the scene for a division of labour whereby the courts would secure the 'individual' aspect of private ownership and the legislature would implement its 'social' aspect guided by Article 45 and empowered by Article 43.2*»[22].
Proseguendo la riflessione conclusiva, la costituzionalista si concentra sullo sviluppo della *progressive property theory* nel diritto costituzionale comparato, mettendo in evidenza la necessità di contestualizzare la tutela della proprietà privata, nelle differenti culture politiche e giuridiche, facendo emergere un'ulteriore questione: il localismo. Quest'ultimo viene inteso come complesso di fattori che incidono sia sulle scelte di chi è demandato ad indicare l'indirizzo politico, sia sulle decisioni di chi svolge funzioni di garanzia. Così viene a materializzarsi l'auspicio di Walsh: fare del localismo l'oggetto delle future ricerche in materia di proprietà costituzionale.
In virtù di quanto affermato sino ad ora, si ritiene doveroso chiudere la presente recensione con delle osservazioni conclusive.
Secondo il pensiero di chi scrive, l'opera «*Property Rights and Social Justice. Progressive Property in Action*» consente di comprendere come sia ancora dotato di vitalità giuridica il dibattito inerente al rapporto tra la proprietà, in quanto diritto fondamentale, e le garanzie costituzionali. Un dibattito che, in altri termini, informa quel legame essenziale, e storicamente condizionato, che attiene all'ontologia del costituzionalismo, nonché alla sua scientificità: il rapporto tra l'autorità e le libertà. Ciò emerge, in misura inequivocabile, sia nelle ricostruzioni diacroniche che nella copiosa casistica analizzata da Rachael Walsh.
Allo stesso tempo, quella recensita, è un'opera che potrebbe alimentare anche in Europa, gli studi sulla *progressive property*. In questo senso si conviene con autorevole dottrina quando afferma che: «*This is an impressive book bringing the often US centered progressive property law debate to an Irish and therefore European context. It contributes an Irish perspective on constitutional property law demonstrating its compatibility with progressive property theory, and also provides us with an important lesson on the constitutionalization of property rights*»[23].
Infine, nella misura in cui evidenzia la riluttanza dei Tribunali irlandesi nel definire

[22] R. Walsh, *op. cit.*, p. 253.
[23] In questo modo si esprime B. AKKERMAN, www.cambridge.org, ultimo accesso 31.03.2025.

ermeneuticamente i concetti di "giustizia sociale" e "bene comune", quest'opera rappresenta l'ulteriore dimostrazione della rigidità delle Corti di *Common Law.* In egual misura, un'ulteriore chiave di lettura, oltre a quelle fornite dall'autrice, potrebbe riguardare la Sovranità parlamentare che, pur restando un elemento peculiare della Costituzione del Regno Unito[24], sembra influenzare anche l'ordinamento irlandese.
Quanto meno con riferimento alla definizione degli aspetti sociali della proprietà privata.

[24] Si consiglia la lettura di A.V. Dicey, *Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese*, trad. it a cura di A. Torre, Bologna, il Mulino, 2003, p. 33.